

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42- 02100 RIETI -Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE**

PER ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e.s.m.i.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

E

SO.GE.A spa C.F. e P.IVA 00689390573, con sede legale in Rieti, via Mercatanti, 4 nella persone del Collegio dei liquidatori, dott. Federico Fornari, Ing. Mario Ruta e Dott. Francesco Alicicco, per la carica domiciliati in Rieti via Mercatanti, 5.

PREMESSO CHE:

- Stante l'esigenza dell'Azienda SO.GE.A. S.p.A. di attivazione di una convenzione per attività di sorveglianza sanitaria ex D.lgs 81/2008, per i propri lavoratori, si attiva specifico rapporto convenzionale di durata annuale finalizzato all'espletamento dell'attività richiesta - per il tramite di Dirigente Medico richiesto all'Azienda Dr.ssa Paola Del Bufalo - relativamente a n.1 unità di personale, da inviare a visita da parte del Datore di lavoro secondo le scadenze di legge nelle date concordate con il Medico Competente;
- con nota prot. n. 33128 del 06.05.2022 l'Azienda SO.GE.A. S.p.A. richiedeva il rinnovo della convenzione al fine di garantire la consulenza da parte della Dr.ssa Paola Del Bufalo come Medico Competente ex D.lgs 81/2008.
- con nota prot. n. 41860 del 09.06.2022 la ASL di Rieti accordava la propria disponibilità al richiesto rinnovo;
- le prestazioni oggetto della presente convenzione verranno esercitate dallo specialista al di fuori dell'impegno di servizio e nel rispetto della normativa in materia vigente;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premesse

La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2

Oggetto

La ASL di Rieti si impegna a garantire la collaborazione professionale di un Dirigente Medico - all'uopo individuato nella Dr.ssa Paola Del Bufalo - a rapporto di lavoro esclusivo ed in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in favore dell'Azienda SO.GE.A. S.p.,A. per i compiti di cui agli art.25 e 41 del D.lgs 81/2008.

ART. 3

Condizioni Generali

L'attività oggetto di convenzione sarà espletata dal Dirigente Medico, compatibilmente con le esigenze di servizio e, comunque, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione Intramuraria della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria.

ART. 4

Attività

Il Medico Competente assicurerà in favore dell'Azienda SO.GE.A. S.p.A. le attività previste dalla normativa. In particolare:

Obblighi del medico competente (art. 25 e 41 D.lgs 81/2008):

1) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di

programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

2) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

3) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, è concordato presso l'Azienda/unità produttiva sita in Via Mercatanti 8 con la salvaguardia del segreto professionale e secondo le disposizioni del D.lgs 196/03 e s.m.i., in raccoglitore chiuso, con accesso consentito al solo Medico Competente, salvo il tempo necessario al Medico Competente per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;

4) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

5) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

6) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

7) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

8) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

9) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa

dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

10) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

11) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12) Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale (art. 40)

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B D.lgs 81/2008.

13) Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva (anche in fase preassuntiva) intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di

peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

- visita medica precedente alla ripresa del lavoro in seguito ad assenze del lavoratore per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi;

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Dei giudizi di idoneità il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

ART. 5 *Trattamento dati*

L'attività oggetto di convenzione sarà espletata nel pieno rispetto del disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Le cartelle sanitarie e di rischio saranno custodite dal Datore di lavoro, e potranno essere temporaneamente dislocate presso la ASL qualora necessario (esecuzione visite, formulazione giudizi).

ART. 6 *Adempimenti*

L'Azienda SO.GE.A. S.p.A. è tenuta a fornire al Medico Competente ogni informazione o documentazione prevista dalla normativa per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori.

In particolare si richiede al Datore di lavoro tempestività nella comunicazione di assunzioni, cambi mansione, cessazioni dal lavoro, assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni, informazioni riguardanti l'esposizione a fattori di rischio, dati occupazionali, e nel provvedere a far effettuare ai lavoratori visite ed esami diagnostici prescritti, al fine di permettere la formulazione dei relativi giudizi di idoneità alla mansione specifica nei termini previsti dalla legge. Si chiede inoltre la comunicazione tempestiva del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del/i Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, nonché di eventuali aggiornamenti in merito a quanto sopra.

ART. 7
Aspetti assicurativi

La ASL di Rieti assicurerà il Dirigente Medico per responsabilità civile contro terzi con copertura assicurativa o con modalità alternativa, ex art. 10 L. n. 24/2017, per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 8
Compensi e fatturazione elettronica

Per l'attività di consulenza prevista dal presente accordo, IVA esente ex art. 10 D.P.R. n. 633/72 co.1 punto 18, l'Azienda SO.GE.A. si impegna a corrispondere i seguenti importi:

Punti 2-7 e 13 (adempimenti ciascun lavoratore):

- 100 Euro / anno a dipendente/equiparato soggetto a sorveglianza sanitaria;
- 80 Euro / anno a dipendente/equiparato videoterminalista (solo rischio videoterminali) ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Punti 1 e 10 (collaborazione):

- 600 Euro / anno

Punto 8 e 12 (Relazione Riunione periodica (>15 lavoratori) e relazione ex art.40 Dlgs 81/2008):

- 200 Euro + 150 Euro /anno

Punto 9 (visita ambienti di lavoro):

- 250 Euro cadauno

Il Dirigente Medico, con cadenza semestrale, fornirà alla U.O.C. Economico Finanziaria della ASL di Rieti un report circa l'effettuazione delle attività ed il relativo importo semestrale; la fatturazione annuale, posticipata, sarà distinta per ciascuna attività resa.

La SO.GE.A. S.p.A. corrisponderà l'importo fatturato direttamente alla ASL di Rieti, che provvederà, a sua volta, ad attribuirlo al Dirigente Medico secondo le modalità fissate e nei termini di cui al CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, al netto delle seguenti trattenute:

del 5% di cui all'art. 58 del CCNL;

del 12% remunerativa di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Azienda.

In attuazione di quanto disposto in tema di fatturazione elettronica dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, commi da 209 a 214) la ASL si impegna ad emettere e trasmettere la fattura in forma elettronica, secondo le regole tecniche e le procedure di

trasmissione previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e s.m.i.

Le specifiche tecniche ed informatiche della fattura elettronica possono essere rilevate sul sito www.fatturapa.gov.it.

I riferimenti di questa stazione appaltante possono essere desunti dal sito web www.indicepa.gov.it.

Il pagamento della presente commessa, ai sensi del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, verrà effettuato a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta favorevole regolare esecuzione del servizio in parola.

ART. 9

Modalità di liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010, concernente il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto negoziale.

ART. 10

Durata

La presente convenzione ha annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto.

L'eventuale rinnovo o proroga è da comunicarsi da parte dell'Azienda SO.GE.A. S.p.A. a mezzo PEC o raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della naturale scadenza.

È facoltà delle parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R, da inviarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 11

Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione, interpretazione o a seguito della risoluzione del presente atto, saranno devolute al Foro Competente.

ART. 12
Registrazione

Le spese di bollo e di registrazione non sono dovute in quanto trattasi di atti tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.16 tab. B del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i..

ART. 13
Firma digitale

Le parti contraenti si obbligano a procedere alla sottoscrizione in forma digitale del presente atto negoziale ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 art.6 co.6 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Rieti, li 13/06/2029

Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna PETTI

SOGEA S.p.A.
in liquidazione
SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI
Via Mercatanti n. 5 - 02100 RIETI
SO.GEA S.p.A. in liquidazione

Per il collegio dei liquidatori

Dott. Federico Fornari

Ing. Mario Ruta

Dott. Francesco Alicioco